



SENT. 1/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
---------	----------	------------

Antonio	BUCCARELLI	Consigliere
---------	------------	-------------

Roberto	RIZZI	Consigliere
---------	-------	-------------

Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
----------------	---------	-------------

Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliera rel.
------------------	--------	------------------

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 58534 promosso da:

OMISSIS (c.f. OMISSIS), nato il OMISSIS in OMISSIS rappresentato e difeso dall' avv. Sabrina Mautone (CF MTNSRN71A41G812U sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it)

contro

MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore (c.f. 80184430587), rappresentato e difeso, *ex lege*, dall'Avvocatura dello Stato (c.f. 80224030587-pec ags rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

per la riforma

della sentenza n. 450 del 5 ottobre 2020 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Campania.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 26 settembre 2023, con

l'assistenza del segretario di udienza, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, la consigliera Ilaria Annamaria Chesta e l'avv. Paolo Bonaiuti, in delega dell'avv. Sabrina Mautone per l'appellante.

Esaminati l'atto di appello, le memorie, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Campania ha respinto il ricorso proposto dal signor OMISSIS, già Appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, volto a conseguire l'annullamento del diniego della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*gastrite cronica ipertrofico-ipersecretiva*", di cui al decreto n. 78861/A, in data 17 dicembre 2016, del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, su conforme parere del Comitato di verifica delle cause di servizio, invocandone l'accertamento, previo espletamento di CTU, ai fini del futuro percepimento del trattamento pensionistico privilegiato.

Con una prima sentenza-ordinanza n. 155/2019, il giudice monocratico della Sezione giurisdizionale regionale ha disatteso l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, formulata dalla difesa del convenuto, richiamando l'orientamento delle Sezioni unite della Cassazione (ordinanze nn. 5467/2009 e 1306/2017) che ha dichiarato come devoluta alla giurisdizione contabile anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico

privilegiato. Con il medesimo provvedimento giudiziale ha anche respinto l'eccezione d'inammissibilità per difetto di domanda amministrativa, accertandone la presentazione in atti, in data 18 febbraio 2014. Ha inoltre interpellato l'Ufficio Medico Legale (UML) del Ministero della salute, Dir. Gen. Prestazioni Sanitarie e Medico-Legali, al fine di conoscere se le infermità lamentate dal ricorrente fossero da ricondursi a fatti di servizio e se fossero state determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego. In data 28 gennaio 2020 è pervenuto il parere medico legale richiesto all'UML, con il quale l'interpellato CTU si è espresso negativamente in punto di dipendenza da causa di servizio.

2. Al termine del giudizio di primo grado con la sentenza gravata in questa sede, preliminarmente, è stata respinta, poiché ritenuta intempestiva, la richiesta istruttoria formulata dal ricorrente e pervenuta in atti il 27 settembre 2020, in quanto finalizzata alla tardiva contestazione delle modalità di espletamento (esame documentale) e degli esiti di operazioni peritali dallo stesso richieste e a cui ha ritenuto di non partecipare, prestando reiterata acquiescenza. Il Giudice ha osservato che l'UML presso il Ministero della Salute, integrato con uno specialista gastroenterologo, all'esito degli accertamenti peritali ha espresso il parere che l'infermità "*gastrite cronica ipertrofica ipersecretiva*", diagnosticata dalla CMO del 25 novembre 2015 sia *“un'affezione che, secondo l'attuale prevalente dottrina in materia, è legata a fattori di tipo endogeno - costituzionale, quale espressione del normale invecchiamento*

dell'organismo (ed infatti rilevata nei reperti istologici su biopsia gastrica in oltre il 60% di soggetti sani di età > di 45 anni), con un'evoluzione, nel tempo, comune a tutti i processi flogistici cronici della mucosa gastrica, fino all'atrofia gastrica, e, come tale, pertanto, NON è riconducibile etio-patogeneticamente, neppure sotto il profilo concausale, ai fattori propri del servizio svolto, in particolare all'alimentazione, come indicato dallo stesso ricorrente nell'istanza del 18-02-2014".

Pertanto, ha concluso nel senso che la patologia lamentata dal ricorrente "non possa essere ritenuta dipendente da causa, né concausa efficiente e determinante di servizio, né che possa essere ritenuta come determinata unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego".

3. Con atto in data 6 aprile 2021 ha interposto gravame il signor OMISSIS invocando la riforma della pronuncia impugnata e deducendo i seguenti motivi di censura.

1."Violazione e falsa applicazione dell'art. 104 DPR 1092/1973; omessa, insufficiente e/o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia e inattendibilità del parere reso dal CTU. Più in particolare Violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. Omissione e insufficienza della motivazione. Omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Difetto di istruttoria. Violazione evidente dell'obbligo, sancito dall'art. 21 del R.D. n. 1038/1933, di rendere palesi i motivi della decisione".

Secondo l'appellante si verserebbe, nella fattispecie, in ipotesi di motivazione carente o apparente, che costituirebbe motivo di diritto pienamente sindacabile, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994, così come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 543/1996, convertito nella legge n. 639/1996.

La difesa ha ravvisato una carenza motivazionale nella mancata considerazione di atti versati in causa e nella mancata evidenziazione dei motivi della prevalenza attribuita alla consulenza tecnica d'ufficio che risulterebbe non solo lacunosa ma addirittura fuorviante, arrivando addirittura a negare l'importanza e l'incisività sulla vita di relazione di alcune patologie ed infermità.

In particolare, non si sarebbe tenuta in debita considerazione la relazione lavorativa presentata, che metteva in chiara evidenza le vicissitudini relative all'attività svolta dall' OMISSIS, che avrebbe influito in maniera determinante sull'insorgenza delle patologie sofferte.

Nulla sarebbe stato rilevato in merito all'eccessivo carico di lavoro e alla complessità del servizio svolto, che avrebbero determinato, nel tempo, oltre ad un forte *stress* psico-fisico, anche le conseguenze di una cattiva alimentazione sull'apparato gastro intestinale.

Ha osservato l'appellante che i fattori di rischio che predispongono alla comparsa di gastrite ipertrofica, oltre all'infezione dell'*elicobacter pylori* (non riscontrato nel caso in oggetto), comprendono le conseguenze negative della malnutrizione, del fumo e dell'abuso di alcool (non riportato) oltre agli stress psico-fisici frequenti.

Proprio nell'espletamento del servizio dovrebbero individuarsi quegli elementi (stress psico-fisico, condizioni igieniche ed alimentari diverse, esposizioni alle intemperie, partecipazione ad attività militari con irregolari ed incongrue condizioni di alimentazione, ecc.), costituenti fattori concausali, efficienti e determinanti, nell'aggravamento di una gastrite ipersecretiva. Pur a fronte della espressa dichiarazione per cui il Collegio medico legale avrebbe esaminato tutta la documentazione in atti, risulterebbe menzionato il solo referto istologico del 16 ottobre 2014 in luogo di verificare l'ulteriore documentazione. Non vi sarebbe, invece, alcun riferimento al referto della rx stomaco-duodeno eseguita in data 10 novembre 2016 presso il centro di radiologia medica "OMISSIS" di Benevento, ritenuta particolarmente rilevante ai fini della valutazione *de quo*.

2. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 104 DPR 1092/1973; omessa, insufficiente e/o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia e inattendibilità del parere reso dal CTU. Più in particolare, violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. Omissione e insufficienza della motivazione. Omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Difetto di istruttoria. Violazione evidente dell'obbligo, sancito dall'art. 21 del R.D. n. 1038/1933, di rendere palesi i motivi della decisione".

Il Giudice di prime cure avrebbe errato laddove ha statuito, qualificandola intempestiva, la richiesta istruttoria del ricorrente in quanto finalizzata alla tardiva contestazione delle modalità di

espletamento (esame documentale) e degli esiti di operazioni peritali.

Ha richiamato, sul punto, un precedente giurisprudenziale (Cass.

Sezioni unite n. 1990/2020) in ordine alla rilevabilità delle “critiche”

in “*comparsa conclusionale*”, che dovrebbero ritenersi applicabili

anche alla fattispecie.

Apparirebbe, poi, evidente che il Giudice di prime cure non avrebbe

indicato gli elementi a fondamento del proprio convincimento,

omettendo di sottoporre a disamina i risultati delle acquisizioni

probatorie. Avrebbe negato all’odierno appellante il diritto a fruire del

richiesto assegno pensionistico ritenendo semplicemente

condivisibile il parere medico legale del CTU e specificando come non

sussistessero motivi per discostarsene in maniera assolutamente

apodittica. Risulterebbe evidente, pertanto, la carenza di motivazione

su un punto decisivo e controverso del giudizio.

3. All’udienza pubblica l’avv. Bonaiuti, in delega dell’avv. Sabrina

Mautone, ha chiesto un rinvio dell’udienza in considerazione della

questione pregiudiziale, evidenziata oralmente dal magistrato

relatore, relativamente al deposito, successivamente al gravame,

della procura alle liti, priva della data di rilascio.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

L’appello è inammissibile.

In via pregiudiziale va rilevato che la sentenza di primo grado della

Sezione giurisdizionale per la regione Campania, risulta essere stata

depositata in data 5 ottobre 2020.

L'atto di gravame, risulta essere stato depositato presso questa Sezione d'appello in data 6 aprile 2021, in assenza di prova della notificazione alla controparte, oltre che di procura alle liti.

La procura alle liti – priva di data- è stata depositata in data 24 settembre 2023, unitamente ai documenti di consegna e accettazione di mail recante in oggetto “notificazione appello”, in pari data, indirizzati all'Avvocatura dello Stato (priva di allegati).

In disparte ogni profilo concernente la regolarità della procura alle liti tardivamente depositata, l'appello si appalesa tardivamente proposto.

Ai sensi dell'art. 170 c. 3, c.g.c. il giudizio è disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del codice di giustizia contabile.

L'art. 180 c.g.c. dispone che *“Nei giudizi di appello l'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. E' fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante”*.

L'appello, anche nei giudizi pensionistici, viene dunque instaurato mediante atto contenente una domanda rivolta al giudice di annullamento o riforma della sentenza impugnata (*vocatio judicis*), che deve essere previamente notificato e, poi, depositato presso la

Segreteria (art. 1 comma 5 *bis*, d.l. n. 453/1993 conv. nella l. n. 19/1994 e artt. 180-191 c.g.c.). Il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza integra il primo atto della successiva e indispensabile *vocatio in jus*, che si perfeziona soltanto con l'ultimazione del sub-procedimento notificatorio alla parte appellata, su istanza dell'appellante (artt. 181-182 c.g.c.).

L'instaurazione del giudizio d'appello ha quindi natura bifasica per cui alla notifica dell'appello direttamente dall'appellante alle altre parti segue la notifica, sempre da parte dell'appellante, del decreto presidenziale di fissazione d'udienza (art. 182 c.g.c.).

Nella fattispecie il deposito dell'atto di gravame risulta essere stato effettuato presso questa Sezione d'appello, privo della prova dell'avvenuta previa notificazione del gravame alla controparte, entro i termini di legge.

Gli unici documenti da cui può desumersi la notificazione dell'appello alla controparte risultano le ricevute di consegna e accettazione (recanti in oggetto notifica appello) datate 24 settembre 2023, di gran lunga successive al termine decadenziale di un anno dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 5 ottobre 2020, per la proposizione del gravame, ex art. 178, c. 4, c.g.c..

Va dichiarata l'inammissibilità del gravame e la compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile.

Compensa le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 4 GENNAIO 2024

P. Il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente Agg.

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 4 GENNAIO 2024

per il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 4 GENNAIO 2024

per il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani